

COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI AREE

**approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 in data 31/01/2017**

Parte I. “Svolgimento delle manifestazioni”

Articolo 1 SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale, in osservanza della Legge n. 241 1990 (art. 12), favorisce e promuove le manifestazioni sul proprio territorio nel rispetto del presente Regolamento.

Articolo 2 CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI

1. Possono essere organizzate sul territorio comunale eventi e manifestazioni temporanee quali sagre, feste paesane a carattere ricreativo, culturale, religioso, benefico.
2. Durante le sopradette manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, tombole ed altri giochi leciti, gare sportive, nell'ambito dell'area individuata.
3. Le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.
4. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal comunicante l'inizio di attività o eventualmente, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicate.

Articolo 3 . SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE

1. In occasione di eventi, fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, le autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande possono essere rilasciate ad uno o più soggetti, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. L'autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui alla L. R. 6/2010, nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico – sanitarie.
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico – sanitarie.

Articolo 4. MODALITA' DI RICHIESTA

1. L'Amministrazione si riserva di utilizzare direttamente o indirettamente qualunque data per l'organizzazione o promozione di attività compatibili con i principi della crescita socioculturale e ricreativa del paese.
2. L'organizzazione della singola manifestazione deve avvenire in concertazione con la programmazione dell'Amministrazione e delle altre attività svolte sul territorio comunale.

Articolo 5. VIGILANZA SULLA SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Lo svolgimento di manifestazioni con allestimenti temporanei è sottoposto a sopralluogo preventivo del preposto Organo Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo se istituita ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n° 311/2001.
2. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali l'Organo di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del sopracitato D.P.R. n° 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
4. Qualora l'Organo di Vigilanza non fosse istituita e ricorressero le condizioni di installazioni di non rilevante entità, le verifiche saranno svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, sarà richiesto sopralluogo della Commissione Tecnica di Vigilanza Provinciale.

Articolo 6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione e i soggetti autorizzati dovranno comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. dovranno avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato.
3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere in regola con le certificazioni vigenti.
4. Le uscite ed i percorsi di esodo dovranno essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
5. Dovrà essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
6. Dovrà essere installato un idoneo estintore presso ogni stand che utilizzi fuoco o combustibili.
7. I depositi di GPL in bombole, dovranno avere una capacità massima di 50 Kg e dovranno essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio. E' vietato utilizzare fuoco a terra, in spazi non delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;
8. Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere collegate a terra.
9. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura.
11. Dovranno comunque essere sempre presentate tutte le certificazioni previste dalle circolari del Prefetto e quelle indicate nel titolo IX del D.M. 19/08/1996.
12. Ogni fruitore di uno spazio pubblico è responsabile della pulizia e ripristino delle condizioni iniziali del luogo che gli è stato assegnato.

Articolo 7. RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale, il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
2. In assenza di detta designazione verrà individuato se è un Associazione nel presidente, altrimenti nel comunicante l'inizio di attività.
3. Il responsabile dell'organizzazione che richiede l'autorizzazione per lo svolgimento di un evento, deve indicare la data prevista; la precisa localizzazione, con l'indicazione degli spazi occupati; le strutture mobili che verranno utilizzate; l'assorbimento di corrente elettrica stimato in Kw.
Si impegna, inoltre, a raccogliere in modo differenziato gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività esercitata e a riporli in appositi contenitori

Articolo 8. QUIETE PUBBLICA

1. L'emissione di suoni e rumori dovrà rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga.

Articolo 9. TARIFFE, TASSE E IMPOSTE

1. Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.
2. Gli oneri derivanti dai costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti sono quantificati:
 - a) nella misura del 10% della tariffa relativa all'occupazione di suolo pubblico, o comunque versata per la partecipazione alla manifestazione;
 - b) nella misura di 50€ al giorno, in occasione di manifestazioni che prevedono somministrazione di alimenti, anche a carattere solidale e di beneficenza. In occasione di semplice degustazione di alimenti e bevande, l'importo è pari a 25 € al giorno.

Articolo 10. SANZIONI

1. Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 € previste dall'art. 7/bis d. lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) .

Parte II. “Concessione in uso temporaneo di aree”

Articolo 11. OGGETTO

Il presente Regolamento, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi.

Per quanto riguarda l'installazione dei circhi equestri, degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento (Luna Park), il presente regolamento è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 18.3.1968, n. 337.

Oltre a quanto specificatamente previsto negli articoli seguenti, l'occupazione di spazi e aree pubbliche può avvenire soltanto nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/07/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12. USI CONSENTITI

Le aree possono essere concesse per lo svolgimento dei seguenti eventi:

- riunioni o manifestazioni di massa a carattere politico, culturale, folckloristico e sportivo;
- celebrazioni pubbliche cerimonie religiose rappresentazioni teatrali, artistiche e concerti musicali

Articolo 13. DURATA DELLA CONCESSIONE

L'utilizzazione può essere concessa per un periodo massimo di 3 giorni.

La durata delle concessioni dovrà essere adeguata all'esigenza di soddisfacimento di concomitanti richieste. La durata massima della concessione è comprensiva delle giornate necessarie per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.

In occasione di feste tradizionali il limite massimo di durata può essere discrezionalmente prorogato per gli spettacoli pubblici.

Articolo 14. DOMANDA

La domanda per l'uso dell'area pubblica deve essere presentata al Responsabile del Servizio Polizia Locale almeno 15 giorni prima della data di inizio della occupazione.

Solo per eventi sopravvenuti e imprevedibili che siano tali da motivare la necessità di riunioni o manifestazioni urgenti, il Responsabile del Servizio Polizia Locale potrà concedere deroga al termine fissato per la presentazione della domanda.

Ai fini della priorità di concessione delle aree varrà la data di protocollo in arrivo delle singole domande.

Articolo 15. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda da presentare ai sensi dell'articolo 6 e da redigere sul modello appositamente predisposto dall'Ufficio competente, devono essere indicati:

- il nome e il cognome del richiedente, il luogo e la data di nascita, la residenza o domicilio, il codice fiscale, l'incarico svolto all'interno dell'associazione o ente rappresentato;
- l'area richiesta con l'indicazione delle linee di delimitazione e la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione e lo smontaggio), nonché con la indicazione di massima delle superfici coperte e della posizione nelle installazioni;
- la tipologia di occupazione e di evento che si intendono realizzare;

- il programma e gli orari dell'evento
 - la necessità di collegamenti a servizi pubblici (elettricità, telefonia, acquedotto, fognatura).
- Alla domanda, oltre alla cauzione prevista dal successivo articolo 19, dovranno essere eventualmente allegati:
- copia delle licenze di Pubblica Sicurezza richieste per l'esercizio dell'evento;
 - dichiarazione della S.I.A.E.;
 - certificato di collaudo delle strutture;
 - certificazione di corretto montaggio delle strutture;
 - certificazione di conformità dell'impianto elettrico;
 - assicurazione per la copertura del rischio di danni a persone e cose durante l'evento

Articolo 16. ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale concede le aree in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande stabilito dal Protocollo del Comune.

Articolo 17. CONDIZIONI PARTICOLARI

Le concessioni sono soggette a parere discrezionale dell'Amministrazione Comunale e si intendono subordinate all'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore per la tutela dell'ordine pubblico, l'incolumità, la sicurezza e la quiete dei cittadini, nonché la morale pubblica ed il buon costume.

E' proibito danneggiare gli alberi e, comunque, infiggervi chiodi, nonché utilizzarli come sostegni di linee di alimentazione, senza adeguate misure di sicurezza;

Gli allacciamenti elettrici, d'acqua potabile e simili dovranno essere richiesti separatamente; l'uso delle apparecchiature già esistenti del servizio comunale, dovrà essere espressamente autorizzato;

Le installazioni dovranno essere sempre mantenute in condizioni decorose e di sicurezza;

L'uso di apparecchi riproduttori, amplificatori di voci, di suoni e di musica, è consentito a condizione che venga rispettato il limite stabilito dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica e soltanto dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 23.00.

L'area sarà riconsegnata perfettamente pulita e sgombra da ogni impianto e installazione alla data della scadenza della concessione.

E' vietato subconcedere a terzi l'area assegnata.

Parte III. “Spettacoli viaggianti”

Articolo 19. USI CONSENTITI

Le aree possono essere concesse per lo svolgimento dei seguenti eventi:

circhi equestri

luna park

mestieri girovaghi

spettacoli d'attrazione

Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i Parchi di divertimento.

Articolo 20. DURATA DELLA CONCESSIONE

L'utilizzazione può essere concessa per un periodo massimo di 7 giorni.

La durata delle concessioni dovrà essere adeguata all'esigenza di soddisfacimento di concomitanti richieste.

La durata massima della concessione è comprensiva delle giornate necessarie per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.

In occasione di feste tradizionali il limite massimo di durata può essere discrezionalmente prorogato per gli spettacoli pubblici.

Articolo 21. DOMANDA

La domanda per l'uso dell'area pubblica deve essere presentata al Responsabile del Servizio Polizia Locale almeno 15 giorni prima della data di inizio della occupazione.

Solo per eventi sopravvenuti e imprevedibili che siano tali da motivare la necessità di riunioni o manifestazioni urgenti, il Responsabile del Servizio Polizia Locale potrà concedere deroga al termine fissato per la presentazione della domanda.

Ai fini della priorità di concessione delle aree varrà la data di protocollo in arrivo delle singole domande.

Articolo 22. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda da presentare ai sensi dell'articolo 14 e da redigere sul modello appositamente predisposto dall'Ufficio competente, devono essere indicati:

il nome e il cognome del richiedente, il luogo e la data di nascita, la residenza o domicilio, il codice fiscale;

l'area richiesta con l'indicazione delle linee di delimitazione e la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione e lo smontaggio), nonché con la indicazione di massima delle superfici coperte e della posizione nelle installazioni;

la tipologia di occupazione e di evento che si intendono realizzare;

il programma e gli orari dell'evento

la necessità di collegamenti a servizi pubblici (elettricità, telefonia, acquedotto, fognatura);

l'indicazione del custode delle attrezzature autorizzato a sostare con il suo caravan all'interno dell'area.

Alla domanda, oltre alla cauzione prevista dal successivo articolo 19, dovranno essere allegati:

autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, valida per l'anno della rappresentazione e riportante il nulla osta di agibilità della struttura;

copia delle licenze di Pubblica Sicurezza richieste per l'esercizio dell'evento;
dichiarazione della S.I.A.E.;
certificato di collaudo delle strutture;
certificazione di corretto montaggio delle strutture;
certificazione di conformità dell'impianto elettrico.

Articolo 23. ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale concede le aree in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande stabilito dal Protocollo del Comune.

Nel caso di manifestazione con la partecipazione di più spettacoli viaggianti il Responsabile del Servizio di Polizia Locale terrà conto, per l'assegnazione delle concessioni, dei seguenti requisiti:

anzianità di frequenza alla manifestazione;

maggiore anzianità di mestiere;

eventuale residenza nel Comune di Morimondo

eventuale novità di attrazione. Per "novità" non deve intendersi una semplice variante ad una vecchia attrazione, ma deve trattarsi di una sostanziale innovazione. Tale requisito costituisce indice di preferenza, purché l'assegnazione non comporti l'esclusione, per mancanza di spazio, delle altre attrazioni già partecipanti alla manifestazione. Il richiedente ha l'obbligo di allegare alla domanda anche documentazione fotografica.

L'anzianità di frequenza è personale e viene a cessare quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo. Soltanto in caso di morte del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi e cooperanti da almeno 5 anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

Articolo 24. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Le manifestazioni circensi sono soggette al rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. e non potranno avere durata superiore a giorni sette.

L'esercizio delle singole attrazioni degli spettacoli viaggianti è soggetto al rilascio della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

L'esercizio delle attrazioni, ferme restando le condizioni generali di concessione, è subordinato alle prescrizioni di cui alle norme seguenti:

Ogni attrazione dovrà essere autonomamente servita dall'energia elettrica e dall'impianto idrico. E' fatto divieto di utilizzare, nel parco divertimenti, motori a scoppio per il funzionamento delle attrazioni. La distanza fra ciascuna attrazione non potrà essere inferiore a mt. 2,50 per i passaggi laterali ed a mt. 4.00 per i passaggi frontali, fermo restando la distanza minima obbligatoria di mt. 8,00 fra le attrazioni prospicienti gli accessi principali. Ciascun esercente, alla data di inizio dell'evento, salvo comprovata causa di forza maggiore, dovrà tassativamente aver installato e resa funzionante l'attrazione autorizzata, che potrà smontare soltanto al termine dell'occupazione.

La installazione delle attrazioni nell'area dovrà avvenire secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio di Polizia Locale;

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente con la sola collaborazione dei familiari.

La installazione di "piccole attrazioni" esterne ed accessorie all'attrazione principale, quali cavallini, giochi meccanici od elettrici, a gettoni, pugnometri e simili, potrà essere autorizzata in numero non superiore ad una per ciascun gruppo familiare a sé stante, previa richiesta, anche cumulativa, nella domanda di concessione.

Gli scarichi delle acque dovranno, a cura di ciascun esercente autorizzato, essere immessi negli appositi pozzetti di raccolta o nelle posizioni indicate dal personale comunale. Le tubazioni per detti, oltre alle canne per la derivazioni dell'acqua potabile, dovranno, a cura di ciascun responsabile autorizzato, essere giornalmente verificate, ovviando se del caso alla

formazione di pozzanghere sul suolo comunale.

Ciascun titolare dovrà assicurare la pulizia, il decoro e l'esercizio dell'attrazione.

E' fatto divieto di apportare modifiche alle attrazioni od ai banchi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Ad esclusione del caravan del custode, è vietata la sosta di carovane e carri nelle piazze destinate alla installazione di attrazione, per evitare che queste occupino spazi da poter usufruire per eventuali altre manifestazioni

Parte IV . “Disposizioni comuni ”

Articolo 25. CANONE DI OCCUPAZIONE

Il canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in base alla vigente tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Eventuali casi di esenzione dal pagamento del canone, oltre a quelli previsti dall'art. 11 del presente regolamento sono disciplinati dall'art. 24 del Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Oltre al canone di occupazione del suolo pubblico è dovuta, ai sensi e nella misura stabilita dal relativo Regolamento Comunale, la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 26. DEPOSITO CAUZIONALE

La domanda sarà accompagnata dal deposito cauzionale determinato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, commisurato all'importanza della occupazione e comunque in misura non inferiore ad € 150,00.=

Tale deposito sarà restituito ad occupazione conclusa solo dopo la verifica da parte dell'Ufficio competente dell'assenza di danneggiamenti al patrimonio pubblico.

Articolo 27. CONDIZIONI DI CONSEGNA DELL'AREA E SUOI EVENTUALI MANUFATTI. RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

In mancanza di segnalazione scritta, da far pervenire al protocollo del Comune lo stesso giorno dell'occupazione dell'area, di eventuali situazioni pericolose e di beni danneggiati, l'area e le immediate adiacenze devono intendersi consegnate in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza. Pertanto eventuali danni constatati alla cessazione dell'uso saranno tutti addebitati al concessionario.

L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità in merito alla sicurezza degli impianti e delle installazioni ed alla gestione della manifestazione.

Eventuali altri permessi, licenze, allacciamenti agli impianti tecnologici, assicurazioni, denunce, pagamento diritti di pubblicità e d'autore, vanno richiesti dal concessionario agli Uffici ed Organi competenti.

Articolo 28 . DEROGHE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico, ovvero di sanità o di igiene, o per ragioni connesse con fasi attuative di pianificazione urbana, le concessioni possono essere rifiutate con decisione del Sindaco.

Il Comune di Morimondo si riserva, a suo insindacabile giudizio, per cause di forza maggiore o di eccezionale necessità, il diritto di revocare in qualsiasi momento la concessione in uso con semplice comunicazione scritta a cui farà seguito la restituzione del corrispettivo versato.

Articolo 29. SANZIONI

L'occupazione e l'utilizzo delle aree pubbliche in violazione delle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00.= ad un massimo di € 300,00.= da applicarsi ai sensi della Legge n. 689/81.

Le violazioni riguardanti il canone di occupazione sono punite a norma dell'art. 26 del Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Articolo 30. ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla legislazione statale, regionale e comunale vigente in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione